



# Comune di Bagnatica

Provincia di Bergamo

Ente capofila per l'esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di:

*(art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135)*



Bagnatica



Cavernago



Costa di Mezzate



Montello



Torre de' Roveri

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico ed extrascolastico  
aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018

---

### INDICE

- Art. 1 : Oggetto dell'appalto
- Art. 2 : Modalità della gara
- Art. 3 : Revisione prezzi
- Art. 4 : Descrizione del servizio e modalità di esecuzione
- Art. 5 : Importo a base d'asta, durata e valore dell'appalto
- Art. 6 : Obblighi della ditta aggiudicataria in relazione alla gestione del servizio
- Art. 7 : Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti
- Art. 8 : Responsabilità
- Art. 9 : Assicurazioni, infortuni e danni
- Art. 10 : Rispetto delle normative in materia di lavoro
- Art. 11 : Applicazioni del contratto di lavoro
- Art. 12 : Controlli, ispezioni e rilievi della gestione
- Art. 13 : Penalità
- Art. 14 : Subappalto e cessione del contratto
- Art. 15 : Contratti, cauzioni e spese contrattuali
- Art. 16 : Risoluzione del contratto
- Art. 17 : Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 : Richiamo alla legge e ad altre norme
- Art. 19 : Contenzioso
- Art. 20 : D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)

## **ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto, per gli aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, il servizio di assistenza educativa in ambito scolastico ed extrascolastico dei Comuni associati, così come meglio descritto all'art. 4 del presente capitolato. Il Comune di Bagnatica, Ente capofila per l'esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de' Roveri (art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135) agisce, relativamente all'appalto in oggetto, in qualità di Stazione appaltante capofila per i Comuni associati. Ciò posto le Amministrazioni comunali rimangono ciascuna titolare del proprio contratto ed instaurano un rapporto diretto con la Ditta aggiudicataria, per cui i rapporti giuridici ed economici intercorrono esclusivamente tra il singolo Comune e l'aggiudicatario.

L'appalto originario riguarderà i Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de' Roveri.

Prima dell'avvio del procedimento di gara i Comuni associati approvano il presente Capitolato Speciale d'Appalto quale parte integrante e sostanziale di uno specifico provvedimento con il quale:

1. danno mandato alla Stazione appaltante capofila (Comune di Bagnatica) di agire in nome e per conto loro all'espletamento del procedimento di gara;
2. si obbligano, unitamente al Comune di Bagnatica, a far proprie le risultanze del procedimento di gara, senza opporre eccezioni e/o riserve alcune;
3. garantiscono la copertura finanziaria della quota di spesa di propria competenza e si obbligano, unitamente al Comune di Bagnatica, alla stipula del contratto di servizio con la Ditta aggiudicataria (ciascun Comune stipulerà con la Ditta aggiudicataria un contratto individuale per quanto di propria competenza), anche in caso di recesso volontario dalla Convenzione per l'esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de' Roveri, di scadenza dei termini o di scioglimento anticipato della stessa per qualsiasi causa, anche derivante da nuove e specifiche disposizioni di legge;
4. si obbligano, unitamente al Comune di Bagnatica e anche per le eventualità descritte al punto precedente (recesso volontario dalla, scadenza dei termini o scioglimento anticipato della – Convenzione), al rispetto degli obblighi contrattuali per tutta la durata del contratto, fino alla scadenza naturale dei termini o all'eventuale risoluzione anticipata dello stesso per una delle cause previste da questo Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento all'art. 16;
5. sollevano la Stazione appaltante capofila da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato rispetto, per cause a sé riconducibili, degli obblighi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

Ogni variazione di prestazioni, sia in aumento che in diminuzione, dei servizi di cui al presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal singolo Comune.

## **ARTICOLO 2: MODALITA' DELLA GARA**

L'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà mediante procedura aperta, con il sistema dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base d'asta. Il presente appalto rientra nell'ambito dei servizi di cui all'allegato II B (art. 20 del D. Lgs. 163/2006) e, pertanto, l'affidamento avverrà secondo le disposizioni e prescrizioni del citato decreto limitatamente agli artt. 65, 68 e 225 e a quelli espressamente richiamati negli allegati e negli atti di gara. Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni. Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dell'offerta presentata.

## **ARTICOLO 3: REVISIONE PREZZI**

Per i primi dodici mesi i prezzi resteranno invariati. I prezzi del servizio di assistenza educativa in ambito scolastico ed extrascolastico, a decorrere dal secondo anno di servizio, saranno soggetti a revisione con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - senza tabacchi) rilevato al 30 giugno di ogni anno.

## **ARTICOLO 4: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Nell'esecuzione del servizio di assistenza educativa in ambito scolastico ed extrascolastico si deve tenere conto della specificità di ruolo del singolo Comune associato e della Ditta aggiudicatrice, come da dettaglio a seguire:

Il singolo Comune associato:

- cura la programmazione generale del servizio, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni degli assistiti, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal servizio sociale comunale e quelle affidate alla Ditta aggiudicatrice incaricata della gestione;
- vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta aggiudicatrice rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed attua il controllo e la verifica dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio sociale comunale, in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile, le istituzioni scolastiche del territorio, le famiglie e secondo le indicazioni e le direttive generali impartite dall'Amministrazione Comunale.

La Ditta aggiudicatrice:

- collabora con il servizio sociale comunale alla programmazione generale del servizio;
- collabora con il servizio sociale comunale nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento a favore dei singoli utenti;
- fornisce le prestazioni educativo-socio-assistenziali;
- seleziona il personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
- svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza regolari iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi nell'esecuzione del servizio;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente ai singoli Comuni associati la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
- effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- è tenuta all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003. Gli operatori della Ditta aggiudicataria addetti al servizio sono considerati a tutti gli effetti incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dei singoli Comuni associati e rilasciati nei limiti di ciò che viene ritenuto necessario per la corretta esecuzione del servizio.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- a. il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni/studenti disabili, residenti nei Comuni associati di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de' Roveri, inseriti nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie (per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado il servizio verrà erogato in collaborazione con la Provincia di Bergamo);
- b. eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni/studenti non disabili) quali: accoglienza pre/post scolastica, "spazio-compiti", assistenza alla refezione scolastica, assistenza sui mezzi di trasporto scolastico, supporto ai centri ricreativi estivi etc., nell'ambito dei programmi di intervento dei singoli Comuni associati. Con riferimento agli alunni/studenti disabili, i servizi accessori di assistenza educativa descritti in questo punto costituiranno un'appendice del progetto individualizzato dei servizi di assistenza educativa di cui al punto a), e verranno eventualmente attivati con riferimento ai casi specifici, sulla base delle valutazioni effettuate dal servizio sociale comunale, in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile, le istituzioni scolastiche del territorio e le famiglie.

Il servizio di cui al punto a. è finalizzato all'inserimento scolastico dell'alunno/studente disabile, ed è volto a garantirgli il diritto allo studio, ai sensi della Legge 31/80, evitando nel contempo ogni forma di emarginazione sociale. Si evidenzia che l'intervento educativo a favore di soggetti disabili in età scolare rappresenta una parte del sistema di offerta a favore dell'handicap rivolto alla persona ed al suo ambiente circostante, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano il miglior grado di realizzazione del soggetto in rapporto alle competenze e alle capacità dello stesso. Il servizio dovrà rendere possibile lo spazio ludico, motorio e creativo degli alunni/studenti disabili, per favorire il processo d'integrazione scolastica. Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile, agendo in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito e sullo stesso soggetto. Il

servizio potrà essere svolto anche in ambiente extrascolastico, sulla base del progetto individualizzato del minore disabile, in concertazione con i servizi specialistici, le istituzioni scolastiche e le famiglie.

In particolare, il servizio di assistenza educativa ai soggetti disabili di cui al punto a., previsto dalla legge 118/71 (art. 28), legge 517/77, D.P.R. 616/77 (art. 42), Legge 104/1992, D. Lgs. 112/98 (art. 139) e D. Lgs. 297/1994 (art. 327), è rivolto agli alunni e agli studenti con certificazione rilasciata dalla neuropsichiatria infantile del territorio di competenza, o da altra struttura sanitaria a ciò abilitata, attestante il bisogno di assistenza scolastica. L'assistenza scolastica consiste nell'assegnare un assistente educatore all'alunno disabile, sulla base della segnalazione effettuata dalla neuropsichiatria competente, per un monte ore variabile di anno in anno sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili in capo ai bilanci dei singoli Comuni associati, e delle valutazioni effettuate in merito al caso specifico dal servizio sociale del singolo Comune associato, in collaborazione con i principali referenti istituzionali del territorio (neuropsichiatria infantile, istituti scolastici, famiglie etc.). Il servizio ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap".

Le prestazioni di assistenza del personale suddetto riguardano le seguenti aree di pertinenza:

- autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inserimento sociale dell'allievo in situazioni ludiche, di routine e di attività curriculari ed extracurriculari.

Per gli interventi di ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce pertanto nell'itinerario già avviato dai docenti curriculari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto educativo personalizzato attivato, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

L'operatore educativo assistenziale dovrà, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati, da quelli garantiti dal personale docente, di classe e di sostegno, assumendo dai contenuti del progetto educativo dell'assistito (P.E.I. Piano Educativo Individualizzato) gli ambiti sui quali costruire il proprio intervento, che saranno modulati e delineati anche in funzione della programmazione didattica.

Sulla base di una conoscenza precisa e globale delle competenze della personalità del singolo assistito, il servizio prevederà l'erogazione di una serie di prestazioni assistenziali a favore dell'alunno/studente assistito, finalizzate alla progressiva conquista di maggiori autonomie da parte dello stesso, sia di natura fisiche che relazionali.

In particolare, gli assistenti educatori si occuperanno di:

- collaborare, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/studente in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal piano dell'offerta formativa;
- accompagnare l'alunno/studente in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate nell'ambito della realizzazione dei piani educativi individualizzati, laddove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale all'alunno/studente assistito, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione, operando, su indicazione precisa dell'insegnante stesso, anche sul piano didattico;
- presenziare ai momenti di recupero funzionale dell'alunno/studente assistito, collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici possano essere correttamente attuati anche senza la presenza del tecnico, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso;
- affiancare l'alunno/studente in situazione di handicap nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- collaborare con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapeuti della riabilitazione all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni/studenti in situazione di handicap;
- partecipare alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi sociali territorialmente competenti. Gli assistenti educatori parteciperanno, inoltre, alle sedute del collegio docenti nelle quali siano

previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni/studenti in difficoltà, nonché agli incontri della commissione handicap e dei gruppi di lavoro handicap istituiti nelle scuole autonome ai sensi della L. 104/92;

- partecipare alle riunioni di programmazione, stesura, gestione e verifica del P.E.I., avendo come obiettivo la costruzione, in accordo con i docenti di classe, di un proprio piano di lavoro individualizzato per l'alunno/studente assistito;
- contribuire, secondo le proprie competenze, all'individuazione nell'ambito del P.E.I. delle potenzialità da mettere in atto, degli obiettivi da conseguire, delle strategie/metodologie da realizzare e dei momenti di verifica da attuare;
- collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il servizio sociale comunale, alla realizzazione di iniziative e attività ritenute congiuntamente, dalla scuola e dai servizi sociali comunali, utili all'integrazione dell'alunno in situazione di handicap in altre strutture del territorio;
- assistenza durante i principali momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalle istituzioni scolastiche (gite di istruzione, mensa, trasporti, etc.), volti a favorire l'inserimento e l'integrazione dell'alunno/studente. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza;
- garantire assistenza all'alunno/studente disabile durante i momenti della refezione scolastica, per la corretta assunzione dei cibi, nei casi in cui tale prestazione sia prevista;
- garantire assistenza durante il trasporto scolastico dell'alunno/studente disabile, nei casi in cui tale prestazione sia prevista;
- garantire assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici per la pulizia corporale ;
- garantire assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola, eventualmente inserite nel P.E.I.;
- garantire collaborazione al personale docente nei programmi di intervento di recupero funzionale, di apprendimento delle abilità trasversali e di socializzazione.

Gli assistenti educatori saranno inoltre tenuti a:

- curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni/studenti, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno/studente seguito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'assistito, pur costituendo essa la base principale sulla quale incardinare il proprio intervento educativo;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'assistito;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori), e con il personale dei servizi sociali comunali;
- proporre quanto ritengano utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo assistito nell'ambito del percorso scolastico;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal servizio sociale comunale, riguardanti l'allievo assegnato (va in ogni caso garantita la partecipazione minima agli incontri di inizio, metà e fine anno scolastico);
- produrre relazioni periodiche al servizio sociale comunale, riguardanti l'allievo assegnato (vanno in ogni caso garantite le relazioni di inizio, metà e fine anno scolastico);
- partecipare, in tutti i casi in cui gli viene richiesto, alle attività di formazione e aggiornamento.

Per quanto riguarda invece gli eventuali servizi accessori di assistenza educativa di cui al punto b., rivolti alla generalità degli utenti (alunni/studenti non disabili), si precisa a titolo puramente esemplificativo e parziale che gli assistenti educatori, eventualmente richiesti nell'ambito dei programmi di intervento dei singoli Comuni associati, saranno tenuti a curare la vigilanza e la conduzione di piccoli gruppi di alunni/studenti, promuovendo nel contempo la realizzazione di attività e progetti educativi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche e in sintonia con le loro attività di programmazione didattica, e garantendo in particolare:

- per quanto riguarda l'eventuale servizio di accoglienza pre/post scolastica, la presa in carico degli alunni/studenti prima e dopo le lezioni, la loro custodia e la loro riconsegna ai docenti di classe o ai genitori o loro delegati a fine servizio;

- per quanto riguarda l’eventuale servizio denominato “spazio-compiti”, la presa in carico degli alunni/studenti, la loro custodia, la promozione della realizzazione dei compiti loro assegnati dai docenti e/o di progetti educativi e ludico-ricreativi, da eseguire in orario extra-scolastico, e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati a fine servizio;
- per quanto riguarda l’eventuale servizio di assistenza durante la refezione scolastica, la presa in carico degli alunni/studenti, l’accompagnamento e la loro custodia durante il consumo dei pasti e la loro riconsegna a fine pasto (ai docenti o ai genitori o loro delegati, a seconda dei casi);
- per quanto riguarda l’eventuale servizio di assistenza sui mezzi di trasporto scolastico, la presa in carico degli alunni/studenti, l’assistenza durante le operazioni di salita e di discesa sullo/dallo scuolabus, la sorveglianza durante il tragitto e la consegna degli stessi alla scuola di appartenenza – andata - o ai genitori o loro delegati – ritorno - (in caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata di destinazione, l’alunno/studente verrà ricondotto dall’accompagnatore alla scuola di provenienza, e ivi custodito fino all’arrivo dei genitori o loro delegati o, in caso di loro irreperibilità, delle autorità di polizia);
- per quanto riguarda l’eventuale servizio di supporto ai centri ricreativi estivi, la presa in carico degli alunni/studenti, la loro custodia, la realizzazione di progetti educativi e ludico-ricreativi e la loro riconsegna agli educatori/responsabili del c.r.e. o ai genitori o loro delegati a fine servizio.

#### **ARTICOLO 5: IMPORTO A BASE D’ASTA, DURATA E VALORE DELL’APPALTO**

Importo a base di gara per la singola ora di servizio: € 18,77, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta. Il prezzo della singola ora di servizio è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.

Per la definizione dell’importo a base di gara per la singola ora di servizio è stata effettuata un’analisi del costo orario del personale, sulla base del contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 17.09.2013. In particolare, per la definizione del costo del personale è stato preso come riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02.10.2013, che si basa sul contratto sopra richiamato, ed in particolare la tabella allegata al Decreto stesso (costo orario al mese di maggio 2013). Dalla tabella emerge che il costo orario per un lavoratore inquadrato in categoria C1, al netto dell’indennità di turno non richiesta dal tipo di servizio oggetto di questa gara d’appalto, è pari a € 17,54 orarie IRAP compresa.

Il costo orario delle prestazioni da porre a base d’asta è stato definito comprendendo non solo il costo orario lordo contrattuale della figura professionale richiesta, ma anche le spese generali di gestione e di produzione del servizio. Il costo orario lordo del personale è stato pertanto incrementato, sulla base di indagini di mercato, di un 7% per le spese generali di gestione e coordinamento del servizio. E’ stato così ottenuto il costo orario dei servizi da porre a base d’asta dell’appalto: costo orario del personale (€ 17,54 lordi) + 7% (€ 1,23) per spese generali di gestione e coordinamento = € 18,77.

Importo complessivo presunto: € 1.179.075,09 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, determinato moltiplicando l’importo a base di gara della singola ora di servizio per il numero delle ore presunte di servizio stimate per tutto il periodo di durata dell’appalto.

Il presente appalto avrà le seguenti decorrenze e scadenze, per tutti i Comuni associati:

<b>Decorrenza e scadenza</b>
aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 (dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2018)

A titolo puramente esemplificativo, si comunica la **previsione del numero delle ore presunte di servizio** stimate per tutto il periodo di durata dell’appalto:

<b>Comune</b>	<b>Descrizione servizio</b>	<b>a.s. 2015/2016</b>	<b>a.s. 2016/2017</b>	<b>a.s. 2017/2018</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Bagnatica</b>	Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili - art. 4 punto a)	5000	5000	5000	15000
	Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili) - art. 4 punto b)	750	750	750	2250

<b>Totale ore</b>		<b>5750</b>	<b>5750</b>	<b>5750</b>	<b>17250</b>
<b>Cavernago</b>	Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili - art. 4 punto a)	2766	2766	2766	8298
	Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili) - art. 4 punto b)	150	150	150	450
<b>Totale ore</b>		<b>2916</b>	<b>2916</b>	<b>2916</b>	<b>8748</b>
<b>Costa di Mezzate</b>	Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili - art. 4 punto a)	3696	3696	3696	11088
	Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili) - art. 4 punto b)	128	128	128	384
<b>Totale ore</b>		<b>3824</b>	<b>3824</b>	<b>3824</b>	<b>11472</b>
<b>Montello</b>	Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili - art. 4 punto a)	2318	2318	2318	6954
	Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili) - art. 4 punto b)	850	850	850	2550
<b>Totale ore</b>		<b>3168</b>	<b>3168</b>	<b>3168</b>	<b>9504</b>
<b>Torre de' Roveri</b>	Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili - art. 4 punto a)	4296	4296	4296	12888
	Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili) - art. 4 punto b)	985	985	985	2955
<b>Totale ore</b>		<b>5281</b>	<b>5281</b>	<b>5281</b>	<b>15843</b>
<b>TOTALE CUMULATIVO ORE</b>		<b>20939</b>	<b>20939</b>	<b>20939</b>	<b>62817</b>

La stima delle ore presunte di servizio effettuata in questo articolo è del tutto indicativa e potrà subire variazioni, anche significative, in aumento o in diminuzione, fino addirittura ad azzerarsi in alcuni casi, sulla base sia delle effettive richieste pervenute dai servizi di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti, che dei programmi di intervento dei servizi sociali dei singoli Comuni associati, concordati anche con le organizzazioni scolastiche, con i quali verranno definiti, entro l'inizio di ogni anno scolastico, gli orari di svolgimento dei servizi, il numero di educatori e il loro monte ore necessario. Pertanto, in virtù di tali variazioni, la Ditta è tenuta a fornire i servizi oggetto del presente appalto al prezzo offerto, indipendentemente dal numero delle ore di servizio di volta in volta programmate e richieste, senza che possa trarne argomento per modificare la qualità del servizio stesso e senza chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente Capitolato speciale d'appalto. L'orario di servizio, sia in ambito scolastico che extrascolastico, potrà essere sia mattutino che pomeridiano. Il servizio potrà essere richiesto dai singoli Comuni associati anche in periodi di ferie quali le vacanze natalizie, pasquali, estive etc. I costi per il coordinamento del servizio dovranno essere compresi nell'offerta, e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per i Comuni associati. Gli estremi dell'offerta tecnica andranno specificati in sede di gara e saranno oggetto di specifica valutazione (vedere Nota Esplicativa – Disciplinare di Gara, art. 10 – offerta tecnica – punto B3).

Con riferimento ai servizi di cui al precedente art. 4 punto a) - **Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico rivolto agli alunni e studenti disabili**, il valore stimato dell'appalto per gli interi periodi di riferimento descritti è il seguente:

<b>Comune</b>	<b>a.s. 2015/2016</b>	<b>a.s. 2016/2017</b>	<b>a.s. 2017/2018</b>	<b>Valore complessivo</b>
Bagnatica	€ 93.850,00	€ 93.850,00	€ 93.850,00	€ 281.550,00
Cavernago	€ 51.917,82	€ 51.917,82	€ 51.917,82	€ 155.753,46

Costa di Mezzate	€ 69.373,92	€ 69.373,92	€ 69.373,92	€ 208.121,76
Montello	€ 43.508,86	€ 43.508,86	€ 43.508,86	€ 130.526,58
Torre de' Roveri	€ 80.635,92	€ 80.635,92	€ 80.635,92	€ 241.907,76
<b>Totale</b>	<b>€ 339.286,52</b>	<b>€ 339.286,52</b>	<b>€ 339.286,52</b>	<b>€ 1.017.859,56</b>

Con riferimento ai servizi di cui al precedente art. 4 punto b) - **Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili)**, il valore stimato dell'appalto per gli interi periodi di riferimento descritti è il seguente:

Comune	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	Valore complessivo
Bagnatica	€ 14.077,50	€ 14.077,50	€ 14.077,50	€ 42.232,50
Cavernago	€ 2.815,50	€ 2.815,50	€ 2.815,50	€ 8.446,50
Costa di Mezzate	€ 2.402,56	€ 2.402,56	€ 2.402,56	€ 7.207,68
Montello	€ 15.954,50	€ 15.954,50	€ 15.954,50	€ 47.863,50
Torre de' Roveri	€ 18.488,45	€ 18.488,45	€ 18.488,45	€ 55.465,35
<b>Totale</b>	<b>€ 53.738,51</b>	<b>€ 53.738,51</b>	<b>€ 53.738,51</b>	<b>€ 161.215,53</b>

Tipologia dei servizi di cui al precedente art. 4 punto b) - **Eventuali ulteriori servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità degli utenti (alunni e studenti non disabili)**, che i Comuni associati intendono attivare nel periodo di riferimento dell'appalto (la presente descrizione è puramente indicativa e non vincolante. I singoli Comuni associati definiranno di volta in volta i servizi accessori che intendono attivare, nell'ambito dei loro programmi di intervento):

Comune	Descrizione servizi accessori
Bagnatica	Spazio-compiti e Supporto ai centri ricreativi estivi
Cavernago	Accoglienza pre/post scolastica e Supporto ai centri ricreativi estivi
Costa di Mezzate	Spazio-compiti
Montello	Accoglienza pre/post scolastica, Spazio-compiti e Assistenza durante la refezione scolastica
Torre de' Roveri	Accoglienza pre/post scolastica, Spazio-compiti e Supporto ai centri ricreativi estivi

In considerazione delle valutazioni fin qui effettuate, il **valore stimato complessivo dell'appalto** per gli interi periodi di riferimento sopra descritti è il seguente:

Comune	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	Valore complessivo
Bagnatica	€ 107.927,50	€ 107.927,50	€ 107.927,50	€ 323.782,50
Cavernago	€ 54.733,32	€ 54.733,32	€ 54.733,32	€ 164.199,96
Costa di Mezzate	€ 71.776,48	€ 71.776,48	€ 71.776,48	€ 215.329,44
Montello	€ 59.463,36	€ 59.463,36	€ 59.463,36	€ 178.390,08

Torre de' Roveri	€ 99.124,37	€ 99.124,37	€ 99.124,37	€ 297.373,11
<b>Totale</b>	<b>€ 393.025,03</b>	<b>€ 393.025,03</b>	<b>€ 393.025,03</b>	<b>€ 1.179.075,09</b>

Il valore dell'appalto, parziale e complessivo, stimato preventivamente in questo articolo, è del tutto indicativo e potrà subire variazioni, anche significative, in aumento o in diminuzione, fino addirittura ad azzerarsi in alcuni casi, sulla base delle valutazioni già effettuate in precedenza con riferimento alla stima delle ore presunte di servizio.

La Stazione appaltante capofila si riserva di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara solo a seguito dell'acquisizione degli atti di gestione con i quali i singoli Comuni, per quanto di propria competenza, provvedono ad assumere la prenotazione/impegno della spesa in capo al bilancio pluriennale 2015/2017, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di mancata assunzione degli atti appena descritti da parte di uno o più Comuni associati, la Stazione appaltante capofila si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, o di procedere all'aggiudicazione definitiva con riferimento ad un numero ristretto di Comuni (quelli che avranno prodotto gli atti richiesti). Resta comunque salva la facoltà dei Comuni associati di richiedere alla Stazione appaltante capofila, in qualunque momento, l'attivazione dei servizi appaltati (previa assunzione degli atti di prenotazione/impegno della spesa).

La Stazione appaltante capofila, fatti salvi i presupposti di legittimità, opportunità e convenienza, si riserva la facoltà di ricorrere entro la data del 30 aprile 2018, per conto dei Comuni associati, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per la ripetizione triennale di servizi analoghi a quelli dell'appalto originario, aggiudicato mediante procedura aperta, per un importo presunto stimato in € 1.179.075,09 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, computato per la determinazione dell'ammontare globale dell'appalto stesso (€ 2.358.150,18 totali oltre ad IVA se ed in quanto dovuta) ai fini del confronto con le soglie di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006.

Si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di servizi complementari da attivarsi in caso di necessità imprevedibili, non compresi nell'appalto originario e nei limiti del cinquanta per cento del valore dello stesso.

Alla scadenza dei contratti, il rapporto contrattuale fra il singolo Comune e la Ditta aggiudicatrice si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta e, nelle more di aggiudicazione del nuovo appalto, la ditta appaltatrice uscente è tenuta ad assicurare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta, ed in ogni caso non oltre 4 (quattro) mesi dalla ripresa dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento, alle stesse condizioni della gestione cessata.

#### **ARTICOLO 6: OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad operare, nell'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate ai precedenti articoli. E' tenuta ad assegnare ed impiegare un numero di operatori adeguato, sulla base delle esigenze che si verranno di volta in volta a determinare, dotati dei seguenti titoli di studio e professionali:

- assistente educatore:  
Titolo di studio richiesto, fatto salvo il personale uscente dai precedenti appalti dei singoli Comuni associati: diploma di abilitazione di maturità magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o liceo delle scienze umane e sociali; diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali; laurea in psicologia o scienze dell'educazione. L'assistente educatore deve essere inquadrato almeno al livello C1, se trattasi di cooperative sociali, o ad un livello equivalente in caso di altri soggetti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvi comunque livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.
- coordinatore/responsabile del servizio:  
Operatore specializzato, con qualifica di educatore professionale conseguita presso una scuola triennale post-diploma o in possesso di laurea in scienze dell'educazione o psicologia o servizio sociale o psico-pedagogia, con una documentata e specifica esperienza lavorativa almeno triennale di coordinamento in servizi uguali a quello oggetto del presente appalto, incaricato dell'organizzazione e della gestione degli interventi educativi

e della rappresentanza nei confronti dei servizi sociali dei singoli Comuni associati e delle istituzioni scolastiche.

Il coordinatore/responsabile del servizio dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze ed alle eventuali emergenze che si verranno di volta in volta a presentare, nonché alle eventuali disfunzioni segnalate.

Oltre a quanto fin qui descritto, la Ditta aggiudicataria, in relazione alla gestione del servizio, ha l'obbligo di:

- a. adibire alla gestione del servizio personale fisicamente idoneo alle mansioni, in possesso dei diritti civili e politici, nonché in possesso dei titoli di studio e professionali descritti precedentemente. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta;
- b. provvedere entro n. 3 (tre) giorni, anche su segnalazione dei servizi sociali dei singoli Comuni associati, alla sostituzione degli educatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità;
- c. garantire la copertura del servizio tutti i giorni, secondo il calendario e gli orari concordati con i singoli Comuni associati e gli istituti scolastici del territorio, e garantire la regolarità, la continuità dei servizi e la tempestiva copertura di eventuali assenze del personale assegnato, anche temporanee ed occasionali;
- d. assicurare la presenza e la reperibilità sul territorio provinciale di Bergamo del coordinatore/responsabile del servizio appaltato, durante l'orario di svolgimento delle prestazioni;
- e. comunicare a tutti i Comuni associati il nominativo del responsabile della sicurezza e il nominativo del responsabile della tutela dei dati personali;
- f. garantire idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- g. assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
- h. provvedere, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, a depositare ai singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, l'elenco del personale che intende incaricare nella gestione del servizio stesso, specificando la relativa qualifica e il possesso dei requisiti professionali richiesti;
- i. mantenere tempestivamente e costantemente aggiornato ai singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio;
- j. garantire continuità operativa al servizio;
- k. munire il personale impiegato nell'esecuzione del servizio di distintivo riportante le generalità dell'educatore e della Ditta aggiudicataria;
- l. garantire la partecipazione del coordinatore/responsabile del servizio alla programmazione annuale del servizio ed alle verifiche periodiche concordate con i singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, ed assicurare uno stretto contatto operativo dello stesso con i referenti dei singoli Comuni associati, degli istituti scolastici del territorio e dei servizi specialistici;
- m. comunicare tempestivamente ai singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali problemi e/o disservizi;
- n. rispondere direttamente dei danni eventuali agli educatori adibiti al servizio, a terzi, ai destinatari delle attività e alle cose, provocati nell'esecuzione dei servizi, in relazione all'oggetto dell'affidamento, mantenendo a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento;
- o. provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 9; dare immediata notizia ai singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, di eventuali danni arrecati a terzi;
- p. considerare le spese per la fornitura di materiali ed attrezzature ai propri educatori comprese nell'offerta. Nulla pertanto si potrà eccepire e richiedere ai singoli Comuni associati, a tale titolo.

In caso di assenza non preannunciata dell'alunno/studente assistito, verrà riconosciuta alla Ditta aggiudicatrice il compenso per la retribuzione all'assistente educatore della prima ora di lavoro.

#### **ARTICOLO 7: CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo rischio, resterà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT previsti dalle legge, indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente all'atto della formulazione dell'offerta stessa.

I singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a corrispondere alla Ditta aggiudicataria un compenso orario, pari all'importo orario di aggiudicazione, IVA compresa se ed in quanto dovuta. Il compenso orario verrà fatturato al termine di ciascuna mensilità di riferimento dalla Ditta aggiudicataria ai singoli

Comuni associati, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base degli ordinativi di spesa che si verranno di volta in volta a determinare.

Prima di procedere all'emissione periodica delle fatture la Ditta aggiudicatrice provvederà ad inviare al servizio sociale del singolo Comune associato, ciascuno per quanto di propria competenza, il report mensile delle ore di servizio prestate, per la verifica e il controllo delle stesse in relazione alle prestazioni programmate e concordate.

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto a mezzo mandato da riscuotere presso la Tesoreria del Comune associato di riferimento, previo visto per regolarità, con atto dell'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo Generale del Comune stesso.

Viene espressamente stabilito che i singoli Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, potranno trattenere sul compenso da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta fornitrice, o il rimborso spesa a pagamento di penalità. In tali casi la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa fino all'emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 8: RESPONSABILITA'**

La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi e a cose durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero ai singoli Comuni associati o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice. Nulla può essere fatto valere dalla Ditta né nei confronti dei singoli Comuni associati, né nei confronti di suoi dipendenti o amministratori.

#### **ARTICOLO 9: ASSICURAZIONI, INFORTUNI E DANNI**

La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone arrecati a terzi e ai Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dei Comuni associati. In particolare, i Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi coinvolta nella gestione del servizio stesso, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. Il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l'appalto, e comunque non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona danneggiata ed Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per cose, con decorrenza dalla data di inizio del servizio.

A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare con una primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa a beneficio dei Comuni associati e di terzi, per l'intera durata dei singoli contratti, a copertura del rischio da responsabilità civile della Ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui ai contratti stessi.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare alle Amministrazioni Comunali copia della polizza, prima della stipula formale dei singoli contratti, che in assenza di tale documento non potranno essere stipulati.

L'esecuzione delle forniture oggetto del contratto non può iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Le Amministrazioni Comunali sono conseguentemente esonerate da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

Le Amministrazioni Comunali si riservano, ciascuna per quanto di propria competenza, di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

#### **ARTICOLO 10: RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, etc.). La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. La Ditta si impegna

all'osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

#### **ARTICOLO 11: APPLICAZIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO**

La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora i Comuni associati da ogni onere e responsabilità. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, contestata dai singoli Comuni associati, ciascuno per quanto di propria competenza, o ad essi segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'incameramento automatico della cauzione. La restituzione della cauzione non sarà effettuata fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per quanto sopra previsto, l'impresa non potrà opporre eccezioni ai singoli Comuni né avrà titolo ad indennizzi, risarcimenti ed interessi.

#### **ARTICOLO 12: CONTROLLI; ISPEZIONI E RILIEVI DELLA GESTIONE**

Le Amministrazioni Comunali si riservano il diritto di applicare, anche a sorpresa, ispezioni e controlli finalizzati a verificare l'osservanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le singole Amministrazioni Comunali, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno pervenire alla Ditta appaltatrice, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni rilevate dai propri organi di controllo. Se entro n. 2 (due) giorni dalla data della comunicazione il gestore non fornirà per iscritto nessuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili e non è dipeso dalla volontà o dalla imperizia o negligenza degli addetti della Ditta stessa, le singole Amministrazioni Comunali, ciascuna per quanto di propria competenza, applicheranno le norme e le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o dai singoli contratti.

#### **ARTICOLO 13: PENALITA'**

Le singole Amministrazioni Comunali, previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicheranno con proprio atto di gestione e per quanto di propria competenza, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, una penale compresa tra € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a seconda della gravità del fatto contestato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale. La penalità verrà comminata mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale viene assunto il provvedimento. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penalità, il servizio non fosse espletato con la massima cura e puntualità.

Più specificatamente, e a puro titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- a. interruzione del servizio (qualora durante il singolo anno scolastico si verificano tre o più interruzioni, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 C.C., della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio);
- b. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- c. mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli alunni/studenti assistiti da parte degli educatori.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dai singoli Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, con raccomandata o tramite fax, alla Ditta appaltatrice e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Valutate le controdeduzioni della Ditta, i singoli Comuni applicheranno le penalità. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per le singole Amministrazioni Comunali, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).

Le singole Amministrazioni Comunali potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto,

avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Comunali di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei servizi di assistenza educativa, le singole Amministrazioni Comunali hanno facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione delle forniture di cui al presente capitolato, addebitando alla Ditta appaltatrice i relativi costi sostenuti.

#### **ARTICOLO 14: SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. E' vietata la cessione del contratto.

#### **ARTICOLO 15: CONTRATTI, CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI**

La stipula dei contratti intercorre come fatto esclusivo fra la Ditta aggiudicataria e le singole Amministrazioni Comunali, ciascuna per quanto di propria competenza.

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione riferito ad ogni singolo Comune, IVA esclusa. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ed ove il ribasso d'asta sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa dovrà essere depositata ad ogni singolo Comune, nella misura ad esso riferita, in data antecedente alla data fissata da ciascuna Amministrazione Comunale per la firma del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. Si precisa che il mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell'impresa appaltatrice non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte delle singole Amministrazioni Comunali.

#### **ARTICOLO 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto eventualmente già previsto nel presente capitolato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- a. motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice;
- c. perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- d. cessazione dell'attività da parte della Ditta;
- e. abbandono del servizio;
- f. interruzione, in tutto o in parte, del servizio;
- g. inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi;
- h. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i. frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- j. ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali.

Nei casi sopra elencati la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla singola Amministrazione Comunale, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

La contestazione dei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e l'eventuale risoluzione del contratto, intercorrono come fatto esclusivo fra la Ditta aggiudicataria e la singola Amministrazione Comunale. E' inteso pertanto che l'eventuale risoluzione del contratto da parte di una o più Amministrazioni Comunali non comporta l'automatica risoluzione dei contratti in essere con le altre Amministrazioni Comunali.

#### **ARTICOLO 17: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 18: RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi ed ai Regolamenti Vigenti.

### **ARTICOLO 19: CONTENZIOSO**

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o in merito all'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il foro di Bergamo.

### **ARTICOLO 20: D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)**

Ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure di affidamento aventi ad oggetto i cosiddetti "servizi esclusi" non trovano applicazione le previsioni degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 163/2006 in tema di obbligatoria specificazione degli oneri di sicurezza aziendali (cfr. parere ANAC n. 142 del 20.06.2014; parere AVCP n. 67 del 10.04.2014). Secondo un'interpretazione ormai consolidata nella più recente giurisprudenza amministrativa, gli artt. 86 comma 3-bis, e 87 comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di specificare nel bando di gara i cosiddetti "oneri da interferenza" e l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte i cosiddetti "oneri da rischio specifico", per la loro stretta specificità di dettaglio, sono inidonei ad integrare principi generali e, pertanto, non sono applicabili, neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara, alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi di cui all'Allegato II B, se non nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto-vincolata ad osservarle richiamandole espressamente nella lex specialis di gara (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2014 n. 280; Id., sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; TAR Toscana, sez. I, 20 febbraio 2014 n. 338; TAR Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254; Id., sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1376).

In virtù di quanto specificato, la Stazione appaltante capofila non provvederà ad effettuare la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del presente capitolato.

I singoli Comuni presso i quali dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione e ciascuno per quanto di propria competenza, valuteranno l'opportunità di procedere o meno alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze eventualmente rilevati nel singolo, specifico caso. Laddove redatti, tali documenti, sottoscritti per accettazione dall'esecutore, andranno ad integrare ai sensi di legge gli atti contrattuali.